

## Progetto di nuovo Regolamento C.A.I. Varallo

Il testo è aggiornato al 12 novembre 2025 a seguito delle revisioni apportate dal Gruppo di lavoro della Sezione.

Sommario

<b>TITOLO I - SOCI</b> .....	2
<b>Capo I – Soci cinquantennali</b> .....	2
Art. 1 .....	2
<b>Capo II – Soci onorari</b> .....	2
Art. 2 .....	2
<b>Capo III – Diritti ed obblighi dei soci</b> .....	2
Art. 3 .....	2
<b>Titolo II – SOTTOSEZIONI</b> .....	2
Art. 4 .....	2
Art. 5 .....	3
Art. 6 .....	3
Art. 7 .....	3
Art. 8 .....	3
Art. 9 .....	4
<b>Titolo III – ASSEMBLEA DEI SOCI</b> .....	4
Art. 10 .....	4
Art. 11 .....	4
Art. 12 .....	4
Art. 13 .....	5
<b>Titolo IV - CONSIGLIO DIRETTIVO</b> .....	5
Art. 14 .....	5
Art. 15 .....	5
Art. 16 .....	5
<b>Titolo V - COMITATO DI PRESIDENZA E VICE PRESIDENTI</b> .....	5
Art. 17 .....	5
Art. 18 .....	6
<b>Titolo VI - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E COLLEGIO DEI PROBIVIRI</b> .....	6
Art. 19 .....	6
Art. 20 .....	6
Art. 21 .....	7
<b>Titolo VII - COMMISSIONI</b> .....	7
Art. 22 .....	7
<b>Titolo VIII - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI</b> .....	8
<b>Capo I –Cariche sociali</b> .....	8
Art. 23 .....	8
<b>Capo II –Rapporti di lavoro dipendente e incarichi</b> .....	8
Art. 24 .....	8
Art. 25 .....	8
<b>Capo III – Modifiche al Regolamento</b> .....	8
Art. 26 .....	8
<b>Capo IV – Rinvio</b> .....	8
Art. 27 .....	8

Acronimi utilizzati nel Regolamento:

- C.A.I. Club Alpino Italiano

## **TITOLO I - SOCI**

### **Capo I – Soci cinquantennali**

Art. 1

Al socio che abbia una anzianità ininterrotta di iscrizione alla Sezione da almeno 50 anni si applicherà una quota associativa ridotta, nella misura deliberata dall'Assemblea sezionale.

### **Capo II – Soci onorari**

Art. 2

La candidatura a socio onorario deve essere presentata dal Consiglio Direttivo sezionale all'Assemblea sezionale e da questa ai competenti organi del C.A.I.

La candidatura è accompagnata da un'esauriente motivazione.

### **Capo III – Diritti ed obblighi dei soci**

Art. 3

Non può partecipare alle deliberazioni, relative ad una particolare operazione del sodalizio, chi abbia nella stessa un interesse economico diretto o indiretto.

## **Titolo II – SOTTOSEZIONI**

Art. 4

Le Sottosezioni prendono il nome della località dove si costituiscono. Al nome della località può essere aggiunto esclusivamente il nome di un socio che abbia acquisito particolari meriti nell'ambito della Sottosezione stessa.

Il Consiglio Direttivo, sentite il parere consultivo delle Sottosezioni più vicine, sottopone la domanda di costituzione di una nuova Sottosezione all'assemblea sezionale.

La delibera dell'Assemblea sezionale di costituzione dovrà essere sottoposta ai competenti organi del C.A.I., dopo la cui approvazione la nuova Sottosezione sarà inclusa nell'elenco delle Sottosezioni della Sezione e del C.A.I.

#### Art. 5

Il Regolamento interno delle Sottosezioni deve essere adottato dall'Assemblea sottosezionale: nel caso di Sottosezione neo-costituita l'Assemblea sottosezionale è convocata dal Presidente della Sezione.

Il Regolamento sottosezionale deve essere trasmesso al Consiglio Direttivo sezionale entro trenta giorni dalla sua adozione. Il Consiglio Direttivo sezionale deve deliberare nei tre mesi successivi.

Le modifiche al Regolamento sottosezionale devono essere adottate dall'Assemblea sottosezionale e trasmesse al Consiglio Direttivo sezionale entro trenta giorni dalla loro adozione. Il Consiglio Direttivo sezionale deve deliberare nei tre mesi successivi.

#### Art. 6

L'Assemblea sottosezionale deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci ed il rinnovo delle cariche sociali.

La convocazione deve essere inviata alla Sezione ed al Vice Presidente addetto alle Sottosezioni.

In caso di suo impedimento, il Vice Presidente potrà delegare un rappresentante a partecipare alla riunione.

L'Assemblea sottosezionale elegge il Consiglio Direttivo sottosezionale, che deve essere composto almeno da quattro membri.

Essa elegge altresì gli altri eventuali organi sottosezionali previsti dal proprio Regolamento interno.

Il Consiglio Direttivo sottosezionale nomina, tra i suoi membri, il Reggente della Sottosezione.

I nominativi dei Reggenti e dei Consiglieri sottosezionali devono essere comunicati al Consiglio Direttivo sezionale entro trenta giorni dalla sua nomina. Il Consiglio Direttivo sezionale deve ratificarli nei tre mesi successivi.

#### Art. 7

La Sottosezione amministra in modo autonomo il proprio patrimonio nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie.

Il Reggente deve comunicare alla Sezione i bilanci consuntivo e preventivo, approvati dall'Assemblea sottosezionale, entro la fine del mese di gennaio di ogni anno.

La Sottosezione che approva spese senza avere le corrispondenti disponibilità economiche, deve preventivamente sottoporre dette spese all'approvazione del Consiglio Direttivo della Sezione il quale, in caso di approvazione, si impegna a provvedere alla loro copertura, qualora le entrate della Sottosezione non fossero sufficienti.

A richiesta della Sottosezione il Consiglio Direttivo sezionale potrà anticipare dette spese nella misura massima del 50%, delle stesse.

Delle spese prive di copertura non approvate dal Consiglio Direttivo sezionale, risponderanno solidalmente il Reggente, i Consiglieri sottosezionali ed i soci della Sottosezione.

#### Art. 8

Una Sottosezione può essere sciolta:

1. per proposta dall'Assemblea dei suoi soci, da approvarsi con la maggioranza dei 3/4 dei suoi soci presenti. La delibera dovrà poi essere sottoposta, per il proprio parere consultivo, al Consiglio Direttivo sezionale;
2. per proposta del Consiglio Direttivo sezionale.

In entrambi i casi il Consiglio Direttivo sezionale metterà la proposta di scioglimento all'ordine del giorno della prima Assemblea sezionale utile, che delibererà di conseguenza.

La delibera dell'Assemblea sezionale con la quale viene sciolta una Sottosezione è impugnabile secondo le norme del C.A.I.

#### Art. 9

Al Gruppo Camosci si applicano le norme previste per le Sottosezioni.

Al Gruppo Camosci non è peraltro riconosciuto l'aggio sul bollino.

### **Titolo III – ASSEMBLEA DEI SOCI**

#### Art. 10

L'Assemblea dei Soci è convocata secondo quanto stabilito dall'articolo 15 dello Statuto, e l'avviso viene inviato anche alla stampa locale.

Il Presidente dell'Assemblea dei Soci dirige le discussioni in base all'ordine del giorno; concede e toglie la parola agli intervenuti nella discussione; disciplina l'Assemblea; propone gli scrutatori; proclama i risultati delle votazioni ed è interprete delle norme che regolano l'Assemblea stessa.

Quando il Presidente dell'Assemblea ritiene esaurita la disamina di un argomento, dichiara chiusa la discussione; dopo di che ogni socio può presentare una mozione sull'argomento trattato, chiedendo che venga messa in votazione.

Le mozioni vengono votate in ordine di presentazione, dopo aver dato lettura di tutte.

Sulle mozioni sono ammesse soltanto le dichiarazioni di voto. L'approvazione di una mozione esclude la votazione di mozione contraria o similare.

Una volta che l'Assemblea ha deliberato su di un argomento, questo non può più essere posto in discussione.

#### Art. 11

Il Presidente della Sezione, o chi ne fa le veci, provvede a rendere noti i nomi dei Consiglieri, dei Delegati, dei Revisori e dei Probiviri uscenti.

Il Presidente della Sezione, o chi ne fa le veci, rende note le eventuali liste di candidati, che siano pervenute alla Segreteria Sezionale almeno sette giorni di calendario, incluso quello di arrivo, prima della data di convocazione dell'Assemblea.

Decorso tale termine nessun'altra lista può essere presentata.

Ogni lista dei candidati deve essere proposta e sottoscritta da almeno dieci soci, i quali si rendono garanti dell'accettazione dei candidati.

Ogni socio può sottoscrivere una sola lista di candidati per organo da eleggere.

#### Art. 12

Nella votazione delle cariche sociali, a parità di voto, viene eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione al C.A.I. In caso di ulteriore parità varrà l'anzianità anagrafica.

**Art. 13**

Gli scrutatori devono essere scelti fra soci che non ricoprono cariche sociali e che non siano candidati ad alcuna carica.

Gli scrutatori consegnano il verbale dell'esito delle votazioni, da loro firmato, al Presidente dell'Assemblea, il quale comunica i risultati prima della chiusura dell'Assemblea stessa.

**Titolo IV - CONSIGLIO DIRETTIVO****Art. 14**

Il Consiglio Direttivo è composto da quindici Consiglieri. Esso è convocato secondo le modalità e procedure stabilite dallo Statuto sezionale.

**Art. 15**

Dopo l'approvazione del bilancio preventivo da parte dell'Assemblea sezionale, il Consiglio Direttivo non può prendere deliberazioni che importino spese maggiori del venti per cento, senza indicare i mezzi per farvi fronte.

**Art. 16**

I Consiglieri, ove richiesto, devono riferire, con la maggior completezza possibile, degli argomenti trattati nelle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale o al Reggente od al Consiglio Direttivo della Sottosezione di appartenenza territoriale.

**Titolo V - COMITATO DI PRESIDENZA E VICE PRESIDENTI****Art. 17**

Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente, dai due Vice – Presidenti, a cui si aggiungono il Segretario e il Tesoriere senza diritto di voto.

E' convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci.

Il Comitato di Presidenza stabilisce:

- i compiti e le attribuzioni del Segretario;
- i compiti e le attribuzioni del Tesoriere;
- le norme del funzionamento interno degli uffici;
- gli emolumenti di eventuali dipendenti, che possono essere assunti a tempo indeterminato solo previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Il Comitato di Presidenza assolve ad ogni funzione di volta in volta a lui delegata dagli altri organi della Sezione o da altri regolamenti o norme interne alla Sezione.

Il Comitato di Presidenza può sottoporre al Consiglio Direttivo sezionale proposte inerenti ogni aspetto della via sociale e gestionale della Sezione.

#### Art. 18

Il Presidente designa quale Vice-Presidente deve coordinare l'attività delle Sottosezioni e quale deve coordinare l'attività delle Commissioni.

I Vice – Presidenti convocano, di norma almeno una volta all'anno, rispettivamente, i Reggenti ed i Presidenti di Commissione.

I due Vice-Presidenti provvedono al coordinamento dell'attività delle Commissioni e delle Sottosezioni.

Il Consiglio Direttivo può delegare loro competenze e poteri specifici.

Il Vice Presidente più anziano di nomina sostituisce il Presidente, con gli stessi poteri, in caso di sua assenza o impedimento.

### **Titolo VI - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

#### Art. 19

Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno due volte all'anno e tiene il libro dei verbali delle proprie adunanze.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti regola l'attività del Collegio e provvede alla sua convocazione.

I Revisori effettuano ispezioni collegiali o individuali all'amministrazione ed agli atti contabili della Sezione.

I componenti che per tre volte consecutive e senza giustificato motivo, non siano intervenuti alle riunioni del Collegio, decadono dalla carica e per la loro sostituzione si provvederà nella prima Assemblea sezionale utile. Analogamente si procede in caso di cessazione per qualsiasi altra causa.

#### Art. 20

Il Collegio dei Probiviri ha sede presso la Sede Sociale della Sezione e si può riunire anche altrove, su convocazione del suo Presidente o di chi lo sostituisce.

Le riunioni del Collegio sono valide se ad esse intervengono almeno due membri, compreso il suo Presidente.

Le decisioni devono essere prese a maggioranza.

Nel caso di cessazione dall'incarico di un membro del Collegio, per la sua sostituzione si provvederà nella prima Assemblea sezionale utile.

In questo caso:

- gli eventuali ricorsi già presentati continueranno il loro iter naturale;
- i nuovi ricorsi non potranno essere presentati fino alla ricostituzione della integralità del Collegio. In questa ipotesi i termini di presentazione dei ricorsi inizieranno a decorrere dalla data di ricostituzione del Collegio.

## Art. 21

Salvo eventuali diverse disposizioni previste dalla Statuto o dal presente Regolamento, il ricorso al Collegio dei Probiviri sezionali è facoltativo ed ha carattere di mera conciliazione.

Il ricorso va presentato, a pena di decadenza, mediante raccomandata a.r. o PEC entro 30 giorni dal momento in cui la notizia della presunta violazione sia conosciuta o conoscibile.

Incombe al ricorrente l'onere di provare la tempestività del ricorso.

A pena di inammissibilità il ricorso deve contenere sempre: gli estremi dell'atto/provvedimento impugnato e dell'organo che lo ha emesso, ovvero il comportamento censurato; la motivazione dell'impugnazione; la richiesta di annullamento o modifica dell'atto/provvedimento impugnato; cognome, nome, residenza di chi ricorre; la sottoscrizione di chi ricorre.

Non possono presentare ricorso i soci che non abbiano ancora pagato la quota associativa relativa all'anno in corso.

Il Collegio deve esperire il proprio mandato nel termine massimo di sessanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso.

Nel corso della controversia, l'eventuale documentazione attinente la stessa può essere richiesta da una parte all'altra esclusivamente tramite il Collegio stesso. Il Collegio può, in via autonoma, chiedere alle parti l'esibizione di ogni documentazione ritenuta utile per la composizione della controversia.

Nel caso in cui il tentativo di conciliazione abbia avuto esito positivo verrà redatto apposito verbale riportante quanto dalle parti concordato. Il verbale dovrà essere firmato dai membri del Collegio e dalle parti stesse non oltre 15 giorni dalla data di raggiungimento dell'accordo.

Nel caso in cui il tentativo di conciliazione fallisca, anche per mancata comparizione di una o di tutte e due le parti, il Collegio redigerà e sottoscriverà verbale del proprio operato e dell'esito della conciliazione. Detto verbale dovrà essere inviato alle parti ed al Consiglio Direttivo sezionale non oltre 15 giorni dalla scadenza dei sessanta giorni di cui sopra.

Ove accettate dai ricorrenti, le proposte conciliative sono inappellabili e vincolanti per i medesimi.

Per quanto qui non previsto si applicano le norme e le disposizioni emanate dai competenti organi del C.A.I. in materia disciplinare.

## **Titolo VII - COMMISSIONI**

### Art. 22

Il Presidente di Commissione deve comunicare al Consiglio Direttivo la nomina dei componenti della sua Commissione

Il Presidente di Commissione deve comunicare alla Sezione entro il 31 gennaio di ogni anno il Bilancio Consuntivo dell'anno precedente ed il Programma delle Attività, corredato dal relativo Bilancio Preventivo, per l'anno in corso.

Il Presidente di Commissione ed i suoi componenti devono seguire le norme stabilite per l'espletamento delle loro attività, deliberate dal Consiglio Direttivo sezionale anche sotto forma di specifico regolamento.

## **Titolo VIII - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

### **Capo I –Cariche sociali**

#### **Art. 23**

L'interruzione di un anno prevista dopo il terzo mandato consecutivo per le cariche sezionali di Consigliere, Revisore dei Conti e Proboviro, va effettuata anche se i tre mandati sono stati effettuati in cariche tra di loro diverse.

Nella carica di Revisore dei Conti non può essere nominato il socio che abbia ricoperto l'incarico di Consigliere, se non decorso almeno un anno dalla cessazione da tale carica.

La carica di membro del Collegio dei Revisori dei Conti e di quello dei Proboviri è incompatibile anche con la nomina a Presidente di Commissione.

### **Capo II –Rapporti di lavoro dipendente e incarichi**

#### **Art. 24**

La Sezione può assumere, ove previsto dal Regolamento generale del C.A.I., lavoratori dipendenti e attribuire incarichi di lavoro autonomo, anche tra i propri Soci purché non siano anche volontari, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità della Sezione. In ogni caso, il numero di lavoratori dipendenti non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

#### **Art. 25**

Il Consiglio Direttivo può nominare Segretario e Tesoriere la medesima persona, consentendo lo svolgimento contemporaneo dei due incarichi.

Il Segretario può essere nominato consecutivamente per successivi periodi di 3 anni, senza limiti.

Il Tesoriere può essere nominato consecutivamente per successivi periodi di 3 anni, senza limiti.

### **Capo III – Modifiche al Regolamento**

#### **Art. 26**

Le disposizioni del presente Regolamento devono essere coordinate con le norme dello Statuto entro sei mesi dalla variazione di questo.

### **Capo IV – Rinvio**

#### **Art. 27**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si richiamano le disposizioni dello Statuto della Sezione e delle norme approvate dal C.A.I.

Il Regolamento entra in vigore immediatamente dopo l'approvazione da parte dal Consiglio Direttivo o nel diverso termine stabilito dall'Assemblea stessa.